Spedizione in abbonamento postale

Anno 91° — Numero 249

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 28 ottobre 1950 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi alle ore 11,30, al Palazzo del Quirinale, Sua Eccellenza il Barone Johan Hugo Beck-Friis, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Svezia.

Roma, addì 19 ottobre 1950

(4605)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 21 ottobre 1950, n. **841**.

Norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Governo della Repubblica è autorizzato ad applicare, con le deroghe stabilite negli articoli seguenti, le norme della legge 12 maggio 1950, n. 230, e successive modificazioni, a territori suscettibili di trasformazione fondiaria o agraria.

La determinazione dei territori stessi sarà fatta dal Governo entro il 30 giugno 1951, sentite le Amministrazioni regionali, ove siano state costituite, con decreti aventi valore di legge ordinaria, per delegazione concessa con la presente legge.

Art. 2.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme per l'istituzione di enti o di sezioni speciali degli enti di colonizzazione o di trasformazione fondiaria, nonchè dell'Ente autonomo del Flumendosa, che adempiano, nei territori che saranno determinati ai sensi dell'articolo precedente, le funzioni attribuite dalla legge 12 maggio 1950, n. 230, e successive modificazioni, alla Opera per la valorizzazione della Sila.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste esercita la vigilanza sugli enti indicati nel precedente comma e ne coordina le funzioni e i compiti ai fini dell'attuazione della presente legge.

Art. 3.

Gli enti, di cui al precedente articolo, provvedono alla preparazione dei programmi di trasformazione fondiaria e agraria in tutti i territori di cui all'art. 1 della presente legge ed alla esecuzione degli stessi nei terreni sottoposti a procedimento di espropriazione.

Art. 4.

Ai fini della presente legge l'art. 2 della legge 12 maggio 1950, n. 230, è sostituito dal seguente:

« Nei territori considerati dalla presente legge la proprietà terriera privata, nella sua consistenza al 15 novembre 1949, è soggetta ad espropriazione di una quota determinata in base al reddito dominicale dell'intera proprietà al 1° gennaio 1943 e al reddito medio dominicale per ettaro, risultante quest'ultimo quale quoziente della divisione del complessivo reddito dominicale per la superficie, esclusi, sia dal calcolo del reddito dominicale che da quello della superficie, i terreni classificati in catasto come boschi e incolti produttivi.

La quota da espropriare ad ogni proprietario, sia esso persona fisica o società, sulla proprietà a lui appartenente a qualsiasi titolo, anche se in comunione o pro indiviso, è determinata dalla tabella allegata alla presente legge.

Le norme dei commi precedenti si applicano anche ai beni costituiti in enfiteusi.

I terreni trasferiti a causa di morte dal 15 novembre 1949 fino alla entrata in vigore della presente legge ai discendenti in linea retta sono inclusi nel computo del patrimonio di detti discendenti.

Resta impregiudicato il diritto degli enti di procedere all'acquisto di altri terreni non soggetti ad espropriazione, previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Gli enti possono essere autorizzati dal Ministero della agricoltura e delle foreste a permutare i terreni, dei quali siano divenuti comunque proprietari, con terreni ritenuti più idonei alla formazione della proprietà contadina ».

Art. 5.

Sono, di regola, esclusi dall'esproprio i boschi. L'ente ha tuttavia facoltà di espropriare i boschi in pianura o in lieve pendio, suscettibili di trasformazioni agrarie ed esenti dal vincolo idrogeologico.

Art. 6.

Nelle zone dove sono in vigore i vecchi catasti, l'ente espropriante e il proprietario espropriato hanno facoltà di ricorso, ai fini della determinazione definitiva del reddito dominicale imponibile, per ogni questione riflettente la non corrispondenza dell'estensione, della classe di produttività e della qualità di coltura del fondo rispetto ai dati risultanti dal catasto.

Il Governo è autorizzato a stabilire nel regolamento alla presente legge le norme di procedura per i ricorsi di cui al comma precedente.

Anche in pendenza del ricorso previsto dal primo comma del presente articolo, ferma restando la facoltà dell'ente di procedere ad occupazione temporanea dei terreni sottoposti a procedimento di espropriazione, si fa luogo all'esproprio relativo alla parte di proprietà non compresa nel ricorso stesso, e per i terreni compresi nel ricorso si fa luogo all'esproprio, prendendo provvisoriamente a base di questo le dichiarazioni dello stesso proprietario.

Al di fuori dei casi previsti dal primo comma del presente articolo, non è ammesso alcun altro ricorso per la determinazione della qualità e classe dei terreni ai fini della quota di scorporo contro le risultanze del catasto.

Art. 7.

Per un periodo di sei anni dall'accertamento della quota di esproprio, i proprietari soggetti alle disposizioni della presente legge non potranno acquistare fondi rustici per atto tra vivi, in modo da superare, coi fondi rimasti in loro proprietà, i 750 ettari di superficie lavorabile.

In caso contrario, la superficie eccedente i 750 ettari sarà totalmente espropriata ai sensi e nei modi indicati nella presente legge.

Art. 8.

I terreni, che in applicazione della tabella allegata alla presente legge risultano espropriabili, sono oggetto di esproprio immediato, salve le disposizioni contenute, per una terza parte di essi, nei seguenti articoli 9, 10, 11 e 12.

Qualora, secondo le disposizioni contenute negli articoli richiamati nel comma precedente, si proceda allo esproprio immediato solo di due terzi dei terreni espropriabili, il terzo residuo, che non può in nessun caso superare i 300 ettari di superficie, è indisponibile e non può essere sottoposto ad esecuzione forzata. L'ente incaricato della riforma trascriverà nel registro immobiliare del luogo, in cui è situato il terreno, tale vincolo di indisponibilità.

Art. 9.

Il proprietario, il quale intenda conservare definitivamente una parte dei terreni costituenti il terzo residuo, può chiedere, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del piano di esproprio, di eseguire su tutti i terreni del terzo residuo le opere di trasformazione previste dall'ente, entro il termine di due anni dalla data di autorizzazione. La domanda deve essere accompagnata dal piano dettagliato delle opere da eseguire per la trasformazione e l'appoderamento.

In tal caso il proprietario è obbligato altresì a provvedere alla trasformazione ed al miglioramento di tutti i terreni, che restano in sua proprietà nell'ambito dei territori formanti oggetto della presente legge, secondo piani approvati o predisposti dall'ente. I lavori devono essere iniziati dai proprietari immediatamente dopo la approvazione del piano di trasformazione ed essere compiuti entro i termini stabiliti dall'ente, che, però, non possono superare i quattro anni, con la osservanza delle disposizioni del testo unico 13 febbraio 1933, n. 215, e del decreto legislativo 31 dicembre 1947, n. 1744.

Eseguita la trasformazione dei terreni costituenti il terzo residuo, il proprietario deve consegnare all'ente la metà dei detti terreni, previo pagamento delle indennità di espropriazione e rimborso delle spese di trasformazione, nella misura che avrebbe sostenuta l'ente per il compimento delle opere stesse, al netto dei contributi corrispostigli dallo Stato. In tal modo il proprietario conserva la proprietà dell'altra metà.

Il proprietario che non abbia dimostrato, a giudizio insindacabile dell'ente, di aver dato corso ai lavori nei tempi di esecuzione previsti dai piani, o non abbia compiuta la trasformazione del terzo residuo entro due anni, sarà espropriato anche dei terreni costituenti tale terzo, senza alcun indennizzo.

Il proprietario ha la scelta dei contadini da immettere nelle unità colturali risultanti dalla trasformazione, sempre che questi rispondano alle condizioni indicate nel decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, ratificato con modifiche dalla legge 22 marzo 1950, n. 144, e con la osservanza di tutte le condizioni stabilite per le assegnazioni fatte dall'ente.

Art. 10.

La presente legge non si applica per la espropriazione dei terreni a coltura intensiva formanti aziende agrarie organiche ed efficienti, condotte in forme associative con i lavoratori e provviste di impianti strumentali moderni e centralizzati, quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) la produzione media unitaria delle principali colture dell'azienda, calcolata sull'ultimo quinquennio, sia superiore di almeno il 40 per cento a quella delle medesime colture della zona del catasto agrario cui appartiene l'azienda;

b) il carico di lavoro, fisso ed avventizio, sulla superficie lavorabile, calcolato, con riferimento all'ultimo triennio, in base alla tabella allegata al regolamento per la esecuzione della presente legge, non sia inferiore a 0,3 unità lavorative per ettaro;

c) le condizioni economiche e sociali dei contadini che vivono nella azienda siano nettamente superiori a quelle medie della zona, avendo particolare riguardo alla continuità del lavoro e alla partecipazione dei lavoratori ai risultati della produzione;

d) l'azienda sia appoderata e le case coloniche rispondano alle esigenze dell'igiene.

Gli accertamenti per l'applicazione del presente articolo sono demandati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale emetterà le dichiarazioni di esonero.

Art. 11.

Il proprietario, che possieda più di una azienda del tipo previsto dal precedente articolo, ha diritto ad essere esentato dalla espropriazione limitatamente ad una sola azienda da lui scelta.

Le altre saranno espropriate ai sensi della presente legge, e preferibilmente destinate ad essere condotte in forma associativa.

Art. 12.

Sino alla promulgazione della legge generale di riforma fondiaria, il Governo della Repubblica ha facoltà di procedere con legge delegata all'espropriazione anche delle aziende considerate nell'art. 10, applicando la tabella allegata alla presente legge, alla parte di esse che supera i 500 ettari.

Art. 13.

Nel caso di proprietà di terreni situati in parte nei territori indicati nell'art. 1 della presente legge, ed in parte fuori di tali territori, lo scorporo derivante dall'art. 4 si applica ai terreni situati nei territori di cui all'art. 1 fino alla totale applicazione della quota di esproprio.

Art. 14.

Tutte le espropriazioni previste dalla presente legge sono dichiarate indifferibili e urgenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 15.

Per i terreni olivastrati di superficie superiore a 50 ettari, situati anche fuori dei comprensori determinati a norma dell'art. 1, gli enti di cui all'art. 2 hanno facoltà di imporre al proprietario l'obbligo della trasformazione secondo progetti prestabiliti ed entro un congruo termine.

Trascorso tale termine senza che i lavori di trasformazione siano ultimati, dei terreni trasformabili può essere ordinato l'esproprio.

Art. 16.

All'articolo 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, è aggiunto il seguente comma:

« La emanazione dei decreti, di cui al presente articolo, può avvenire anche in pendenza della determinazione definitiva dell'indennità ai sensi del successivo art. 7 ».

Art. 17.

Nel comma primo dell'art. 6 della legge 12 maggio 1950, n. 230, alla parola « espropriati » sono sostituite le parole « sottoposti a procedimento di espropriazione ».

Art. 18.

L'indennità per i terreni espropriati è pari al valore definitivo accertato ai fini dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, istituita con decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 143.

Detta indennità viene corrisposta all'espropriato in titoli dello Stato, fruttanti l'interesse del 5 per cento netto, redimibili in 25 anni a decorrere dal terzo esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Il prestito, la cui emissione è autorizzata alla pari, è inscritto nel Gran Libro del debito pubblico e ad esso sono estese tutte le disposizioni che regolano il Gran Libro ed il servizio del debito pubblico e tutti i privilegi e facilitazioni concessi ai titoli ed alle rendite di debito pubblico.

Il Ministro per il tesoro stabilirà, con propri decreti, entro il 30 giugno 1951, le caratteristiche dei titoli, la ratizzazione e decorrenza degli interessi relativi, il piano e le modalità di ammortamento, le norme relative alla consegna dei titoli, nonchè quanto altro potesse occorrere per la emissione ed il collocamento dei titoli.

Art. 19.

Ai proprietari, che debbano o intendano compiere opere di miglioramento fondiario nei terreni residui, il pagamento dell'indennità è fatto in contanti limitatamente al costo delle opere da compiersi, dedotto il sussidio statale, e sempre non oltre il 25 per cento della indennità.

Per la corresponsione della indennità prevista nel precedente comma è autorizzata la spesa di un miliardo nell'esercizio 1950-51, con imputazione sul capitolo 459 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il versamento di tale somma è ratizzato in rapporto allo stato di avanzamento dei lavori; su parere degli enti di riforma, può essere concesso un anticipo nella misura massima del 20 per cento sul costo delle opere.

Art. 20.

L'art. 27 della legge 12 maggio 1950, n. 230, è sostituito dal seguente:

Fermo restando quanto disposto dall'art. 4, comma quinto, per i trasferimenti a causa di morte, ai fini della presente legge sono inefficaci di diritto, nei confronti degli enti incaricati dell'attuazione della legge medesima, tutti gli atti tra vivi a titolo gratuito, posteriori al 1° gennaio 1948, ad eccezione delle donazioni in contemplazione di matrimonio e di quelle a favore di enti morali di beneficenza, assistenza ed istruzione. Sono anche inefficaci di diritto gli atti di vendita, o di conferimento, a società, posteriori al 1° gennaio 1948.

Sono considerati a titolo gratuito gli atti di alienazione, posteriori al 1° gennaio 1948, a favore di successibili in linea retta dell'alienante, salvo che siano stati riconosciuti come atti a titolo oneroso in sede di accertamento dell'imposta di registro.

Del pari sono inefficaci di diritto gli atti a titolo oneroso stipulati dopo il 15 novembre 1949.

I terreni che formano oggetto dell'atto inefficace di diritto sono considerati come pertinenti al patrimonio dell'alienante sia per la determinazione del patrimonio soggetto a scorporo, sia per l'applicazione dello scorporo stesso.

L'indennità, in caso di esproprio di beni alienati, verrà corrisposta all'acquirente, salva all'acquirente stesso l'azione verso il venditore per il recupero dell'eventuale differenza fra l'indennità e il prezzo di acquisto versato.

Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti indicati nel comma primo del presente articolo possono impugnare come simulati gli atti a titolo oneroso compiuti dopo il 1° gennaio 1948.

Sono salve le alienazioni poste in essere ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, ratificato con modificazioni dalla legge 22 marzo 1950, n. 144, e resta ferma l'applicazione dell'art. 11 del detto decreto.

Art. 21.

L'assegnazione delle terre è fatta secondo le norme dell'art. 17 della legge 12 maggio 1950, n. 230, intendendosi per contributi statali detraibili dal costo delle opere di miglioramento quelli che si sarebbero corrisposti dallo Stato a norma del testo unico 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni.

Nell'assegnazione dei terreni espropriati sono di regola preferiti, nel quadro delle disposizioni di assegnazione, i contadini i quali abbiano già in corso per lo stesso terreno contratti miglioratari a lungo termine,

di data certa anteriore all'entrata in vigore della presente legge, ed abbiano eseguito sostanziali e permanenti migliorie nel fondo. Per tali assegnazioni, l'indennità di esproprio sarà diminuita, in relazione alle migliorie eseguite, ai sensi delle norme in vigore.

Il trasferimento delle terre di cui all'art. 16 della legge 12 maggio 1950, n. 230, potrà effettuarsi anche a favore di istituzioni, legalmente riconosciute, che abbiano come compito specifico la formazione professionale degli orfani o figli di contadini per il loro avviamento alla proprietà direttamente coltivata mediante la costituzione di aziende modello o di fattorie-scuola.

Art. 22.

Nei comprensori di bonifica ricadenti entro il perimetro dei territori delimitati ai sensi dell'art. 1 della presente legge, nei quali non siano costituiti consorzi fra i proprietari, gli enti di riforma assumono tutte le iniziative e i compiti in materia di bonifica previsti dal regio decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 23.

Le norme della presente legge e della legge 12 maggio 1950, n. 230, saranno coordinate con la legge generale sulla riforma fondiaria.

Art. 24.

In relazione all'art. 5 della legge istitutiva della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale, le spese relative all'applicazione della presente legge nei territori indicati nell'art. 3 della legge anzidetta sono poste a carico della Cassa medesima entro il limite complessivo, per il decennio dal 1950-51 al 1959-60, di lire 280 miliardi. I fondi occorrenti saranno somministrati direttamente agli enti incaricati della attuazione della presente legge.

Per l'esercizio 1950-51 la Cassa potrà fare somministrazioni fino al limite di lire 28 miliardi al fine suddetto.

Alle spese riguardanti i territori non contemplati nel primo comma sarà provveduto, per l'esercizio finanziario 1950-51, con prelievo di lire 7 miliardi dagli stanziamenti previsti dall'art. 5 della legge per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia centrale e settentrionale sul conto speciale (fondo-lire) di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108.

Per gli esercizi finanziari dal 1951-52 al 1959-60 incluso, sarà provveduto con prelievo sugli stanziamenti di 20 miliardi annui previsti dalla citata legge per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia centrale e settentrionale.

Art. 25.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, saranno emanate le norme per l'attuazione della presente legge.

Art. 26.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 ottobre 1950

EINAUDI

De Gasperi — Segni — Piccioni — Pella

Visto, *il Guardasigilli*: Piccioni

Tabella.

Percentuali di scorporo riferite agli scaglioni di reddito imponibile

Scaglioni di reddito imponibile totale (Lire)		Imponibile medio per Ha. Lire									
		1000 e oltre	900	800	700	600	500	400	300	200	100 e meno
Fino a	30.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Da oltre 30.000 a	60.000	—	—	—	—	—	0	15	30	55	70
» 60.000 a	100.000	—	—	—	—	0	10	30	60	70	85
» 100.000 a	200.000	35	40	47	55	60	65	70	75	84	90
» 200.000 a	300.000	45	50	55	60	65	70	75	80	87	95
» 300.000 a	400.000	52	57	60	65	70	75	80	85	90	95
» 400.000 a	500.000	60	64	66	71	76	80	85	90	95	95
» 500.000 a	600.000	64	70	76	78	80	85	90	95	95	95
» 600.000 a	700.000	68	74	79	82	85	90	95	95	95	95
» 700.000 a	800.000	72	78	82	85	90	95	95	95	95	95
» 800.000 a	900.000	76	82	86	90	93	95	95	95	95	95
» 900.000 a	1.000.000	82	86	90	93	95	95	95	95	95	95
» 1.000.000 a	1.200.000	90	92	95	95	95	95	95	95	95	95
Oltre	1.200.000	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95

La tabella opera per scaglioni di reddito imponibile totale (scaglioni verticali indicati nella prima colonna).

Per imponibili medi unitari non coincidenti con quelli indicati nella testata, si calcoleranno le percentuali mediante una interpolazione lineare (inversa) tra i limiti più vicini (cioè tra le due colonne che racchiudono l'effettivo imponibile medio unitario della proprietà in esame).

Per scaglioni di reddito imponibile complessivo superiore a lire 1.200.000 si applicheranno in misura costante le percentuali indicate nell'ultima riga « oltre 1.200.000 ».

Per le proprietà aventi reddito unitario minore di 100 lire si applicherà la serie di percentuali indicate nella colonna « 100 e meno ».

Per le proprietà aventi reddito unitario superiore a lire 1000 si applicherà la serie di percentuali indicate nella colonna « 1000 e oltre ».

Per le proprietà aventi reddito medio unitario inferiore a lire 100, l'esproprio ha inizio da lire 20.000 di reddito imponibile totale. Per lo scaglione da lire 20.000 a lire 30.000 si applica ad esse la percentuale di esproprio fissata nella tabella per lo scaglione da lire 30.000 a lire 60.000 per le proprietà aventi reddito medio unitario di lire 100 e meno.

Per le proprietà aventi reddito medio unitario inferiore a lire 100 e reddito totale di oltre 60.000 lire, l'esproprio ha inizio da lire 10.000; per le stesse proprietà aventi un reddito totale di oltre 100.000 lire, l'esproprio si inizia da lire una. In tali casi, per lo scaglione sino a 60.000 lire si applica la percentuale di esproprio fissata dalla tabella per lo scaglione da lire 30.000 a 60.000.

Visto, *Il Ministro per l'agricoltura e foreste*
Segni

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1950.

Nomina di un componente del Consiglio provinciale di sanità di Foggia per il triennio 1948-1950.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto in data 12 marzo 1948, con il quale venivano nominati i componenti del Consiglio provinciale di sanità di Foggia per il triennio 1948-1950;

Considerato che il dott. Francesco Calabrò, nominato con il predetto decreto, ha rassegnato le dimissioni perchè trasferitosi in altra sede, e che in sua sostituzione viene proposto il dott. Costantino Bellusci;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' nominato componente del Consiglio provinciale di sanità di Foggia, per il triennio 1948-1950, il dott. Costantino Bellusci.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1950

EINAUDI

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1950
Registro Presidenza n. 37, *foglio n.* 263. — FERRARI

(4546)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 giugno 1950.

Ripartizione in zone del territorio della Repubblica agli effetti dell'ordinamento amministrativo della navigazione interna e istituzione di Ispettorati di porto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visti gli articoli 21, 22 e 23 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto l'art. 1 del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto Presidenziale 28 giugno 1949, n. 631;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557, concernente i ruoli organici e l'organizzazione dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Visto il decreto Ministeriale 24 giugno 1948, numero 1599/501, relativo alla istituzione delle Sezioni per la navigazione interna in Milano e Venezia;

Visto il decreto Ministeriale 22 luglio 1949, n. 22781, col quale, ai fini della navigazione interna, è stata modificata la circoscrizione territoriale dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la Lombardia;

Ritenuta la necessità di determinare i limiti delle zone nelle quali è diviso il territorio della Repubblica agli effetti dell'ordinamento amministrativo della navigazione interna;

Considerata la necessità di istituire, laddove le esigenze della navigazione interna lo richiedano, alcuni uffici di porto e di delimitarne le relative circoscrizioni territoriali;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti;

Decreta:

Art. 1.

Le zone, nelle quali è diviso il territorio della Repubblica, agli effetti dell'ordinamento amministrativo della navigazione interna, coincidono con le circoscrizioni degli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione salvo quanto è disposto nel successivo art. 2.

Art. 2.

Data la particolare idrografia di alcune regioni e la conseguente necessità di dare uniforme disciplina alle vie d'acqua ed ai traffici, alle circoscrizioni territoriali degli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la Lombardia ed il Veneto vengono annessi, ai fini dell'ordinamento amministrativo della navigazione interna, i territori finitimi indicati nell'allegata tabella *A*.

Art. 3.

Ai fini e per i compiti previsti dal Codice della navigazione e dal relativo regolamento sono istituiti Ispettorati di porto, di cui all'art. 23 del citato Codice della navigazione, nelle seguenti località: Como, Intra, Milano, Pavia, Cremona, Lovere, Mantova, Desenzano, Ferrara, Adria, Padova, Portogruaro e Pisa.

Le circoscrizioni territoriali degli uffici di porto sopraelencati sono indicate nella allegata tabella *B*.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1950

EINAUDI

D'ARAGONA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1950
Registro bilancio Trasporti n. 19, *foglio n.* 47. — MONACELLI

TABELLA *A*

Alla circoscrizione territoriale oggi in vigore dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la Lombardia sono annessi, ai fini dell'ordinamento amministrativo della navigazione interna, i seguenti territori rientranti, nell'ordine di elencazione, nelle circoscrizioni degli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per il Piemonte, l'Emilia-Romagna, Veneto e Trentino-Alto Adige:

1. Dall'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per il Piemonte:

a) i comuni di Cerano, Sozzago, Trecate, Romentino, Galliate, Cameri, Bellinzago Novarese, Oleggio, Marano Ticino, Pombia, Divignano, Varallo Pombia, Castelletto Sopra Ticino, Borgo Ticino, Dormelletto, Arona, Meina, Lesa Belgirate, Stresa Borromeo, Baveno, Pallanza, Intra, Ghiffa, Oggebbio, Cannero, Cannobio, appartenenti alla provincia di Novara;

b) i comuni di Frassineto-Po, Valmacca, Bozzole, Valenza, Pecetto di Valenza, Bassignana, Alluvioni, Cambio, Isola Sant'Antonio, Molino Alzano, Guazzorra, Sale, Castelnuovo Scrivia, appartenenti alla provincia di Alessandria.

2. Dall'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per l'Emilia-Romagna: i comuni di Polesine Parmense, Zibello, Roccabianca, Sissa, Colorno, Mezzani, appartenenti alla provincia di Parma.

3. Dall'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per il Veneto: i comuni di Peschiera del Garda, Castelnuovo di Verona, Lazise, Bardolino, Garda, Torri del Benaco, San Zeno di Montagna, Brenzone, Malcesine, appartenenti alla provincia di Verona.

4. Dall'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per il Trentino-Alto Adige: i comuni di Torbole, Arco, Riva, Molina di Ledro, appartenenti alla provincia di Trento.

Alla circoscrizione territoriale oggi in vigore dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per il Veneto sono annessi, ai fini dell'ordinamento amministrativo della navigazione interna, i seguenti territori rientranti nell'ordine di elencazione, nelle circoscrizioni degli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la Lombardia, l'Emilia-Romagna, per il Friuli-Venezia Giulia:

1. Dall'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la Lombardia:

tutto il territorio della provincia di Mantova esclusi i comuni di Casalromano, Canneto sull'Oglio, Acquanegra sul Chiese.

2. Dall'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per l'Emilia-Romagna:

a) i comuni di Brescello, Boretto, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, appartenenti alla provincia di Reggio Emilia;

b) tutto il territorio della provincia di Ferrara.

3. Dall'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per il Friuli-Venezia Giulia:

a) tutto il territorio della provincia di Gorizia;

b) della provincia di Udine, i comuni di Sacile, Fontanafredda, Porcia, Pordenone, Fiume Veneto, San Vito al Tagliamento, Codroipo, Lestizza, Mortegliano, Pavia d'Udine, Manzano, San Giovanni al Natisone e tutto il territorio a sud di detti Comuni fino al mare Adriatico.

TABELLA B

Ispettorato di porto di Intra.

La circoscrizione territoriale dell'Ispettorato di porto di Intra, ai fini dell'ordinamento amministrativo della navigazione interna, comprende i seguenti territori:

a) tutta la provincia di Varese esclusi i comuni di Lonate Pozzolo, Ferno, Vizzola Ticino, Somma Lombardo, Porto Ceresio, Cuasso al Monte, Brusimpiano, Lavena-Pontetresa;

b) i comuni di Borgo Ticino, Castelletto Sopra Ticino, Dormelletto, Arona, Meina, Lesa Belgirate, Stresa Borromeo, Baveno, Pallanza, Intra, Ghiffa, Oggebbio, Cannero, Cannobio, appartenenti alla provincia di Novara.

Ispettorato di porto di Como.

La circoscrizione territoriale dell'Ispettorato di porto di Como, ai fini dell'ordinamento amministrativo della navigazione interna, comprende i seguenti territori:

a) tutta la provincia di Como esclusi i comuni di Airuno, Brivio, Olgiate-Calco, Merate, Robbiate-Paderno, Verderio Superiore, Verderio Inferiore;

b) tutta la provincia di Sondrio;

c) i comuni di Brusimpiano, Cuasso al Monte, Lavena-Pontetresa, Porto Ceresio, della provincia di Varese;

d) i comuni di Calolziocorte, Vercurago, della provincia di Bergamo.

Ispettorato di porto di Milano.

La circoscrizione territoriale dell'Ispettorato di porto di Milano, ai fini dell'ordinamento amministrativo della navigazione interna, comprende i seguenti territori:

a) tutta la provincia di Milano esclusi i comuni di Binasco, Casarile, Cantonale, Orio-Litta, Ospedaletto Lodigiano, Senna Lodigiana, Somaglia, Guardamiglio, Turano Lodigiano, Bertonico, Casalpusterlengo, Terranuova dei Passerini, Castiglione d'Adda, Camairago, Cavacurta, Codogno, Fombio, San Fiorano, Santo Stefano Lodigiano, San Rocco al Porto, Maleo, Corno Vecchio, Corno Giovane, Meleti, Maccastorna, Casselle-Landi, Castelnuovo Bocca d'Adda;

b) i comuni di Airuno, Brivio, Merate, Olgiate-Calco, Robbiate-Paderno, Verderio Superiore, Verderio Inferiore, della provincia di Como;

c) i comuni di Montemarenzo, Cisano Bergamasco, Pontida, Villa d'Adda, Calusco d'Adda, Riviera d'Adda, Suisio, Bottanuco, Capriate San Gervasio, Canonica d'Adda, Pontirolo Nuovo, Fara d'Adda, Treviglio, Casirate d'Adda, della provincia di Bergamo;

d) i comuni di Varallo Pombia, Divignano, Pombia, Marano-Ticino, Oleggio, Bellinzago Novarese, Cameri, Galliate, Romentino, Trecate, Sozzago, Cerano, della provincia di Novara;

e) i comuni di Cassolnovo, Vigevano, Bereguardo, Trovo, Casorate Primo, della provincia di Pavia;

f) i comuni di Rivolta d'Adda, Spino d'Adda, appartenenti alla provincia di Cremona;

g) i comuni di Somma Lombardo, Vizzola Ticino, Ferno, Lonate Pozzolo, appartenenti alla provincia di Varese.

Ispettorato di porto di Pavia.

La circoscrizione territoriale dell'Ispettorato di porto di Pavia, ai fini dell'ordinamento amministrativo della navigazione interna, comprende i seguenti territori:

a) tutta la provincia di Pavia esclusi i comuni di Casorate Primo, Trovo, Bereguardo, Vigevano, Cassolnovo;

b) i comuni di Frassineto Po, Valmacca, Bozzole, Valenza, Pecetto di Valenza, Bassignana, Alluvioni, Cambio, Guazzora, Isola Sant'Antonio, Molino Alzano, Sale, Castelnuovo Scrivia, appartenenti alla provincia di Alessandria;

c) i comuni di Castel San Giovanni, Sarmato, Rottofreno, Calendasco, appartenenti alla provincia di Piacenza;

d) i comuni di Binasco, Casarile, Orio-Litta, Ospedaletto Lodigiano, Senna Lodigiana, Somaglia, Guardamiglio, appartenenti alla provincia di Milano.

Ispettorato di porto di Lovere.

La circoscrizione territoriale dell'Ispettorato di porto di Lovere, ai fini dell'ordinamento amministrativo della navigazione interna, comprende i seguenti territori:

a) tutta la provincia di Bergamo esclusi i comuni di Vercurago, Calolziocorte, Montemarenzo, Cisano Bergamasco, Pontida, Villa d'Adda, Calusco d'Adda, Riviera d'Adda, Suisio, Bottanuco, Capriate San Gervasio, Canonica d'Adda, Pontirolo Nuovo, Fara d'Adda, Treviglio, Casirate d'Adda;

b) i comuni di Pisogne, Zone, Marone, Sale Marasino, Monte Isola, Iseo, Paratico, Capriolo, Adro, Palazzolo sull'Oglio, Pontoglio, Urago d'Oglio, Rudiano, Roccafranca, appartenenti alla provincia di Brescia.

Ispettorato di porto di Desenzano.

La circoscrizione territoriale dell'Ispettorato di porto di Desenzano, ai fini dell'ordinamento amministrativo della navigazione interna, comprende i seguenti territori:

a) tutta la provincia di Brescia esclusi i comuni di Pisogne, Zone, Marone, Sale Marasino, Monte Isola, Iseo, Paratico, Capriolo, Adro, Palazzolo sull'Oglio, Pontoglio, Urago d'Oglio, Rudiano, Roccafranca, Orzinuovi, Villachiara, Borgo San Giacomo, Quinzano d'Oglio, Verolanuova, Pontevico, Alfianello, Seniga;

b) i comuni di Molina di Ledro, Riva, Arco, Torbole, appartenenti alla provincia di Trento;

c) i comuni di Malcesine, Brenzone, San Zeno di Montagna, Torri del Benaco, Garda, Bardolino, Lazise, Castelnuovo di Verona, Peschiera del Garda, appartenenti alla provincia di Verona.

Ispettorato di porto di Cremona.

La circoscrizione territoriale dell'Ispettorato di porto di Cremona, ai fini dell'ordinamento amministrativo della navigazione interna, comprende i seguenti territori:

a) tutta la provincia di Cremona esclusi i comuni di Rivolta d'Adda, Spino d'Adda;

b) i comuni di Turano Lodigiano, Bertonico, Casalpusterlengo, Terranova dei Passerini, Castiglione d'Adda, Camairago, Cavacurta, Codogno, Fombio, San Fiorano, Santo Stefano Lodigiano, San Rocco al Porto, Maleo, Corno Vecchio, Corno Giovane, Meleti, Maccastorna, Caselle Landi, Castelnuovo Bocca d'Adda, appartenenti alla provincia di Milano;

c) i comuni di Piacenza, Caorso, San Pietro in Cerro, Monticelli d'Ongina, Villanova sull'Arda, Castelvetro Piacentino, appartenenti alla provincia di Piacenza;

d) i comuni di Polesine Parmense, Zibello, Roccabianca, Sissa, Colorno, Mezzani, appartenenti alla provincia di Parma;

e) i comuni di Orzinuovi, Villa Chiara, Borgo San Giacomo, Quinzano d'Oglio, Verolanuova, Pontevico, Alfianello, Seniga, appartenenti alla provincia di Brescia;

f) i comuni di Casalromano, Canneto sull'Oglio, Acquanegra sul Chiese, appartenenti alla provincia di Mantova.

Ispettorato di porto di Mantova.

La circoscrizione territoriale dell'Ispettorato di porto di Mantova, ai fini dell'ordinamento amministrativo della navigazione interna, comprende i seguenti territori:

a) tutta la provincia di Mantova esclusi i comuni di Casalromano, Canneto sull'Oglio, Acquanegra sul Chiese, Borgofranco sul Po, Carbonara di Po, Sermide, Felonica;

b) tutta la provincia di Verona esclusi i comuni di Malcesine, Brenzone, Torri del Benaco, San Zeno di Montagna, Garda, Bardolino, Lazise, Castelnuovo di Verona, Peschiera sul Garda, Belfiore, San Bonifacio, Arcole, Ronco dell'Adige, Veronella, Zimella, Cologna Veneta, Albaredo d'Adige, Pressana, Minerbe, Bonavigo, Roverchiara, San Pietro di Morubio, Angiari, Bevilacqua-Boschi, Cerea, Legnago, Terrazzo, Villa Bartolomea, Castagnaro;

c) i comuni di Brescello, Boretto, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, appartenenti alla provincia di Reggio Emilia.

Ispettorato di porto di Padova.

La circoscrizione territoriale dell'Ispettorato di porto di Padova, ai fini dell'ordinamento amministrativo della navigazione interna, comprende i seguenti territori:

a) tutta la provincia di Padova esclusi i comuni di Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, Sant'Urbano, Barbona, Vescovana, Granze, Stanghella, Boara Pisani, Pozzonova, Tribano, Anguillara Veneta, Bagnoli di Sopra, Agna;

b) tutto il territorio della provincia di Vicenza;

c) tutto il territorio della provincia di Venezia esclusi i comuni di San Michele al Tagliamento, Fossalta di Portogruaro, Teglio Veneto, Gruaro, Cinto Coamaggiore, Pramaggiore, Annone Veneto, Portogruaro, Concordia-Sagitaria, Santo Stino di Livenza, Torre di Mosto, Caorle, Ceggia, San Donà di Piave, Noventa di Piave, Grisolera, Iesolo, Cona, Cavarzere;

d) tutta la provincia di Treviso esclusi i comuni di Gaiarine, Portobuffolè, Mansuè, Gorgo al Moticano, Meduna di Livenza, Motta di Livenza, Cessalto, Salgareda.

Ispettorato di porto di Adria.

La circoscrizione territoriale dell'Ispettorato di porto di Adria, ai fini dell'ordinamento amministrativo della navigazione interna, comprende i seguenti territori:

a) tutta la provincia di Rovigo esclusi i comuni di Canaro, Occhiobello, Stienta, Gaiba, Ficarolo, Salara, Calto, Castelmassa, Bergantino, Melara;

b) i comuni di Cona, Cavarzere, appartenenti alla provincia di Venezia;

c) i comuni di Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, Sant'Urbano, Barbona, Vescovana, Granze, Stanghella, Boara Pisani, Pozzonova, Tribano, Anguillara-Veneta, Bagnoli di Sopra, Agna, appartenenti alla provincia di Padova;

d) i comuni di Ro, Berra, Mesola, appartenenti alla provincia di Ferrara;

e) i comuni di Belfiore, San Bonifacio, Arcole, Ronco dell'Adige, Veronella, Zimella, Cologna Veneta, Albaredo d'Adige, Pressana, Minerbe, Bonavigo, Roverchiara, San Pietro di Morubio, Angiari, Bevilacqua-Boschi, Cerea, Legnago, Terrazzo, Villa Bartolomea, Castagnaro, appartenenti alla provincia di Verona.

Ispettorato di porto di Ferrara.

La circoscrizione territoriale dell'Ispettorato di porto di Ferrara, ai fini dell'ordinamento amministrativo della navigazione interna, comprende i seguenti territori:

a) tutta la provincia di Ferrara esclusi i comuni di Ro, Berra, Mesola;

b) i comuni di Canaro, Occhiobello, Stienta, Gaiba, Ficarolo, Salara, Calto, Castelmassa, Bergantino, Melara, appartenenti alla provincia di Rovigo;

c) i comuni di Borgofranco sul Po, Carbonara di Po, Sermide Felonica, appartenenti alla provincia di Mantova.

Ispettorato di porto di Portogruaro.

La circoscrizione territoriale dell'Ispettorato di porto di Portogruaro, ai fini dell'ordinamento amministrativo della navigazione interna, comprende i seguenti territori:

a) tutto il territorio della provincia di Gorizia;

b) i comuni di Sacile, Fontanafredda, Porcia, Pordenone, Fiume Veneto, San Vito al Tagliamento, Codroipo, Lestizza, Mortegliano, Pavia d'Udine, Manzano, San Giovanni al Natisone, e tutto il territorio a sud di detti Comuni fino al mare Adriatico, territorio tutto appartenente alla provincia di Udine;

c) i comuni di San Michele al Tagliamento, Fossalta di Portogruaro, Teglio Veneto, Gruaro, Cinto-Coamaggiore, Pramaggiore, Annone Veneto, Portogruaro, Concordia-Sagitaria, Santo Stino di Livenza, Torri di Mosto, Caorle, Ceggia, San Donà di Piave, Noventa di Piave, Grisolera, Iesolo, appartenenti alla provincia di Venezia;

d) i comuni di Gaiarine, Portobuffolé, Mansuè, Gorgo al Moticano, Meduna di Livenza, Motta di Livenza, Cessalto, Salgareda, appartenenti alla provincia di Treviso.

Ispettorato di porto di Pisa.

La circoscrizione territoriale dell'Ispettorato di porto di Pisa, ai fini dell'ordinamento amministrativo della navigazione interna, comprende i seguenti territori:

a) i comuni di Camaiore, Viareggio, Massarosa, Lucca, Capannori, Porcari, Montecarlo, Altopascio, appartenenti alla provincia di Lucca;

b) i comuni di Pisa, Vecchiano, Bagni di San Giuliano, Calci, Buti, Bientina, Vicopisano, Calcinaia, Cascina, Pontedera, Santa Maria al Monte, Montopoli in Val d'Arno, San Miniato, Santa Croce sull'Arno, Castelfranco di Sotto, appartenenti alla provincia di Pisa;

c) i comuni di Livorno, Rosignano Marittimo, Colle Salvetti, appartenenti alla provincia di Livorno.

(4466)

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1950.
Divieto di pesca della trota nel lago d'Iseo.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il regolamento per la pesca fluviale e lacuale, approvato con regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486;

Visto il decreto del Capo del Governo, in data 4 agosto 1942, con il quale il periodo di divieto di pesca della trota di lago (salmo lacustris), fissato dal 15 ottobre al 15 gennaio dall'art. 13 del suddetto regolamento, è stato anticipato, nel lago d'Iseo ed in un tratto del fiume Oglio, al periodo 15 settembre-15 dicembre;

Vista la proposta dello Stabilimento ittiogenico di Brescia, tendente ad ottenere la revoca del succitato decreto ed il ripristino del periodo normale di divieto di pesca della trota, attualmente più rispondente all'epoca di riproduzione di tale specie;

Ritenuta l'opportunità di accogliere la proposta in oggetto;

Decreta:

Il decreto del Capo del Governo, in data 4 agosto 1942, con il quale nel lago d'Iseo ed in un tratto del fiume Oglio il periodo di divieto di pesca della trota di lago (salmo lacustris), è stato anticipato al periodo 15 settembre-15 dicembre, è revocato.

Viene, pertanto, ripristinato il periodo di divieto di pesca previsto dall'art. 13 del regolamento per la pesca fluviale e lacuale, approvato con regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486 (15 ottobre-15 gennaio).

Il Consorzio per la tutela della pesca nei laghi di Garda, Idro ed Iseo provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 settembre 1950

Il Ministro: SEGNI

(4531)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1950.
Norme concernenti i pagamenti tra l'Italia e l'Austria.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti i regi decreti-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, e 22 marzo 1933, n. 176, convertiti nelle leggi 19 maggio 1932, n. 849, e 8 giugno 1933, n. 801, riguardanti le modalità per gli scambi di merci con alcuni Paesi europei;

Visto il regio decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932, n. 18, che autorizza il Ministro per le finanze ad emanare norme per la disciplina del commercio dei cambi;

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 dicembre 1934, numero 288 straordinario, che sancisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni;

Visto il regio decreto 14 marzo 1938, n. 643, recante disposizioni circa la competenza del Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 310, riguardante la ripartizione dei servizi e del personale del soppresso Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, relativo alle attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto Ministeriale 2 settembre 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 1946, n. 268, relativo alle attribuzioni in materia valutaria del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, convertito nella legge 4 novembre 1949, n. 830, recante modifiche alle norme riguardanti la negoziazione di valute estere;

Decreta:

Art. 1.

Chiunque debba provvedere al pagamento di debiti riferentisi, sia direttamente che indirettamente, ad importazioni, effettuate o da effettuarsi, di merci provenienti dall'Austria, è tenuto ad effettuare il versamento del relativo importo in lire italiane presso la Banca d'Italia, direttamente o per il tramite di una delle banche intermediarie, nella sua qualità di cassiere dell'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 2.

Il trasferimento in Austria degli importi in lire italiane versate ai sensi del precedente art. 1, è effettuato mediante accreditamento del corrispondente valore in dollari U.S.A. nel conto aperto presso l'Ufficio italiano dei cambi a nome della « Oesterreichische Nationalbank », e designato « Conto A ».

L'Ufficio italiano dei cambi, nell'ordine cronologico in cui gli perverranno gli avvisi dei versamenti eseguiti, invierà gli avvisi medesimi espressi in dollari U.S.A. alla « Oesterreichische Nationalbank » nei limiti delle disponibilità esistenti nel conto di cui è cenno.

Qualora dette disponibilità dovessero esaurirsi, i versamenti dei debitori italiani saranno accettati a semplice titolo di deposito e comporteranno quindi, per i debitori stessi, l'obbligo di corrispondere le eventuali differenze che, per variazioni nel corso dei cambi, si fossero verificate tra il giorno del versamento e quello in cui si renderà possibile l'invio dell'avviso alla « Oesterreichische Nationalbank ».

Il versamento da parte dei debitori italiani dell'equivalente in lire italiane delle somme espresse in dollari U.S.A., avrà luogo sulla base del cambio medio tra le quotazioni di chiusura del dollaro U.S.A. di esportazione, alla Borsa di Roma e di Milano, dell'ultimo giorno di borsa aperta, precedente quello del versamento.

Art. 3.

Il regolamento in favore dei creditori in Italia delle somme versate dai debitori in Austria è effettuato dall'Ufficio italiano dei cambi nella progressione numerica degli ordini di pagamento in dollari U.S.A. emessi dalla « Oesterreichische Nationalbank » e nei limiti delle disponibilità esistenti nel conto previsto al precedente art. 2.

Il pagamento ai creditori in Italia dell'equivalente in lire italiane dei suddetti ordini di pagamento, espressi in dollari U.S.A. sarà eseguito sulla base del cambio medio tra le quotazioni di chiusura del dollaro U.S.A. di esportazione, alle Borse di Roma e di Milano, del giorno in cui l'Ufficio italiano dei cambi riceverà l'ordine della « Oesterreichische Nationalbank », oppure, nel caso in cui il conto suddetto non presenti le necessarie disponibilità, al cambio calcolato come sopra, del giorno in cui l'Ufficio italiano dei cambi potrà riprendere l'emissione degli ordini di pagamento sulla Banca d'Italia.

I pagamenti relativi a coperture di aperture di credito ordinate presso banche italiane saranno disposti dall'Ufficio italiano dei cambi con « lettere di autorizzazione al rimborso » ed eseguiti a misura che le somme si renderanno esigibili per l'esportatore, sulla base del cambio medio tra le quotazioni di chiusura del dollaro U.S.A. di esportazione, alle Borse di Roma e di Milano, del giorno in cui la domanda di rimborso della banca interessata perverrà alla Banca d'Italia.

Art. 4.

I pagamenti indicati nei precedenti articoli 2 e 3 non possono, salvo specifica autorizzazione dall'Ufficio italiano dei cambi, essere eseguiti in modo diverso da quello stabilito dal presente decreto.

Art. 5.

Agli effetti del presente decreto, si considerano importate le merci introdotte nel territorio italiano, qualunque sia la loro destinazione doganale, ad eccezione del transito.

Art. 6.

Chi importa in via definitiva o temporanea, merci provenienti dall'Austria, è tenuto a presentare alla competente dogana, insieme alla dichiarazione di cui all'art. 16 della legge 25 settembre 1940, n. 1424, apposita denuncia, che dovrà essere compilata in conformità

delle disposizioni del decreto Ministeriale 11 aprile 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 maggio 1949, n. 110.

Art. 7.

Chiunque intenda importare in conto deposito o per la vendita in commissione, merci provenienti dall'Austria, deve chiedere preventivamente speciale nulla-osta all'Ufficio italiano dei cambi.

Ai fini di garantire l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 1, il rilascio di tale nulla-osta può essere subordinato alla prestazione di apposita garanzia bancaria, nella forma e nella misura che sono determinate dall'Ufficio predetto.

L'importatore deve allegare alla denuncia e benestare bancario, l'originale del nulla-osta.

Quando tale nulla-osta si riferisca a varie partite da introdurre in più volte, e attraverso varie dogane, di esso deve farsi annotazione nella denuncia predetta, ed il nulla-osta è scaricato per i quantitativi di volta in volta introdotti. Ad esaurimento della sua validità, il nulla-osta è sempre ritirato dalla dogana.

L'importatore di merci considerate nel presente articolo deve, di volta in volta, dare comunicazione delle vendite effettuate all'Ufficio italiano dei cambi, entro dieci giorni dall'avvenuta vendita, mediante denuncia in duplice esemplare, su apposito modulo, e attraverso le filiali della Banca d'Italia.

Art. 8.

All'atto della esportazione, in via definitiva verso l'Austria, di merci italiane, regolata attraverso il « Conto A » in dollari, aperto presso l'Ufficio italiano dei cambi a nome della « Oesterreichische Nationalbank », l'esportatore è tenuto a presentare alla competente dogana, insieme alla dichiarazione di cui all'art. 16 della legge 25 settembre 1940, n. 1424, la denuncia e benestare bancario all'esportazione (Mod. *A*. Export), di cui al modello n. 2 annesso al decreto Ministeriale 11 aprile 1949, n. 110.

Ove trattisi di spedizione in conto deposito o per la vendita in commissione, l'indicazione dell'importo del prezzo sulla denuncia e benestare bancario, è sostituita da quella del netto ricavo presumibile della merce oggetto della spedizione e alla prevedibile scadenza del credito che ne deriva.

Per le merci italiane che si esportano temporaneamente in Austria, con regolamento attraverso il « Conto A », l'esportatore è tenuto a presentare alla dogana la denuncia ed il benestare bancario all'esportazione, rilasciato dalla Banca d'Italia.

Art. 9.

Qualsiasi anticipo per acquisto di merci di provenienza dall'Austria, destinate ad essere importate in Italia, dovrà essere regolato mediante versamento in lire italiane, secondo le norme emanate dall'Ufficio italiano dei cambi.

Per essere ammessi al versamento, detti anticipi devono esere previsti nel contratto di acquisto della merce, corrispondere agli usi commerciali e riferirsi a licenze di importazione già rilasciate dalla competente autorità in quanto tali licenze siano richieste. All'atto della domanda di versamento devono essere esibiti i documenti necessari a comprovare la regolarità all'operazione.

Art. 10.

Saranno consentiti pagamenti anticipati a fronte di merci italiane da esportare in Austria, a condizione che siano previsti dal contratto di vendita, corrispondano agli usi commerciali e si riferiscano a licenze di esportazione già rilasciate dalla competente autorità, in quanto tali licenze siano richieste.

Art. 11.

L'Ufficio italiano dei cambi è autorizzato ad accordarsi con la « Oesterreichische Nationalbank » sulle modalità tecniche necessarie per assicurare il regolare funzionamento dell'Accordo parafato tra il Governo italiano ed il Governo austriaco il 22 aprile 1950.

Art. 12.

Per le violazioni alle norme del presente decreto si applicano le sanzioni previste dalle leggi vigenti.

Art. 13.

Il presente decreto ha valore per tutte le operazioni effettuate dal 22 aprile 1950, salvo per quelle riferentisi ad importazioni ed esportazioni autorizzate dalle autorità competenti anteriormente a tale data, che potranno essere portate a compimento alle condizioni previste nelle rispettive autorizzazioni.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 22 aprile 1950.

Roma, addì 30 settembre 1950

Il Ministro per il commercio con l'estero
LOMBARDO

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Il Ministro per le finanze
VANONI

Il Ministro per la grazia e giustizia
PICCIONI

(4591)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1950.

Modificazioni ed aggiunte al decreto Ministeriale 26 marzo 1946 che approva lo statuto dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 297, che istituisce l'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi;

Visto il decreto Ministeriale 26 marzo 1946 che ne approva lo statuto;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 dicembre 1947, n. 1614, art. 2;

Vista la deliberazione 13 giugno 1950 del Consiglio direttivo dell'Istituto;

Ritenuta la necessità di modificare il suddetto statuto;

Decreta:

Nel decreto Ministeriale 26 marzo 1946 che approva lo statuto dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi sono introdotte le seguenti modifiche ed aggiunte:

Art. 8. — Il testo del n. 8 è modificato come segue:

« delibera sulle spese di qualsiasi natura per somme eccedenti le L. 100.000 ».

Art. 10. — Il secondo periodo è sostituito dal seguente:

« Ordina le spese di ogni natura per somme non superiori a L. 100.000. Provvede all'amministrazione dell'Istituto ed esercita le funzioni di capo del personale ».

Art. 11. — E' modificato come segue:

« Con deliberazione del Consiglio direttivo saranno stabiliti i poteri e le funzioni che il suo presidente ed il direttore possono delegare ai funzionari di grado direttivo dell'Istituto per l'adempimento dei compiti ad esso affidati ».

Art. 13. — Al terzo comma viene aggiunta la seguente disposizione:

« Gli eventuali prelevamenti dai fondi di riserva dovranno essere preventivamente approvati dal Consiglio direttivo e di essi sarà data comunicazione al Ministero del tesoro ».

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 agosto 1950

p. *Il Ministro per le finanze*
CASARDI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MALVESTITI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1950
Registro Monopoli n. 1, foglio n. 227. — EMANUELE

(4606)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1950.

Costituzione di una Commissione per il compimento di indagini e di studi sull'industria meccanica italiana.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il proprio decreto del 21 settembre 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 settembre 1950, n. 218, con il quale è stata istituita presso il Ministero dell'industria ed il commercio una Commissione, composta di tecnici ed esperti nell'industria meccanica, per il compimento di indagini e di studi sulle condizioni nelle quali opera l'industria stessa, sulle sue caratteristiche e sulla sua struttura, sulle sue possibilità produttive e sulle condizioni di un suo riordinamento generale;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione della predetta Commissione;

Decreta:

Art. 1.

Sono chiamati a far parte della Commissione per il compimento di indagini e di studi nell'industria meccanica italiana le seguenti persone:

Presidente:

1) Corbellini on. prof. ing. Guido.

Membri:

2) Saraceno prof. Pasquale
3) Bardoscia dott. ing. Antonio
4) Bellei dott. ing. Crescenzio
5) Guastalla dott. ing. Mario
6) Lo Jacono dott. ing. Giuseppe
7) Magnaghi dott. Gianfranco
8) Martinoli dott. ing. Gino
9) Pierro dott. ing. Simone
10) Jacoboni dott. Attilio.

Art. 2.

Le funzioni di segreteria saranno assolte dal dottor ing. Dell'Agli Vittorio e dal dott. Barberi Giovanni.

Art. 3.

Con successivo decreto, qualora sarà necessario, potranno essere chiamati a far parte della Commissione predetta, in qualità di membri, altri esperti di specifica competenza nei vari settori dell'industria meccanica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1950

Il Ministro: TOGNI

(4607)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1950.

Nomina del liquidatore del Comitato Italiano Petroli.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Vista la legge 28 giugno 1950, n. 482, recante modificazioni alle norme sulla liquidazione del Comitato Italiano Petroli;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina di un liquidatore per le operazioni di liquidazione del Comitato Italiano Petroli;

Decreta:

Il dott. Lauro Laurenti è nominato liquidatore del Comitato Italiano Petroli, ai sensi dell'art. 2 della legge 28 giugno 1950, n. 482, sopra citata.

Roma, addì 2 ottobre 1950

Il Ministro per l'industria e per il commercio
TOGNI

Il Ministro per le finanze
VANONI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

(4595)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Nocera Inferiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949.

Con decreto interministeriale in data 7 gennaio 1950, registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 1950, registro n. 36 Interno, foglio n. 288, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Nocera Inferiore (Salerno) di un mutuo di L. 4.800.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(4572)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Torre Annunziata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949.

Con decreto interministeriale in data 17 giugno 1950, registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 1950, registro n. 36 Interno, foglio n. 301, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Torre Annunziata (Napoli) di un mutuo di L. 3.998.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(4575)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Guidonia Montecelio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949.

Con decreto interministeriale in data 17 ottobre 1949, registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 1950, registro n. 36 Interno, foglio n. 290, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Guidonia Montecelio (Roma) di un mutuo di L. 1.442.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(4570)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Varazze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949

Con decreto interministeriale in data 20 ottobre 1949, registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 1950, registro n. 36 Interno, foglio n. 298, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Varazze (Savona) di un mutuo di L. 3.422.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(4580)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Albenga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949

Con decreto interministeriale in data 30 novembre 1949, registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 1950, registro n. 36 Interno, foglio n. 286, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Albenga (Savona) di un mutuo di L. 4.200.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(4582)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Tornareccio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949.

Con decreto interministeriale in data 13 aprile 1950, registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 1950, registro n. 36 Interno, foglio n. 304, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Tornareccio (Chieti) di un mutuo di L. 202.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(4583)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sostituzione del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Ancona

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 6459, in data 11 ottobre 1950, il sig. Eugenio Smuraglia è nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Ancona, in sostituzione dell'on. avv. Fernando Tambroni, chiamato ad altro incarico.

(4452)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 18.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 45 — Data: 21 giugno 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Macerata — Intestazione: Bartocci Angelo fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali 5% (1940) — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 154 — Data: 24 aprile 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Gorizia — Intestazione: Foschian Luigia fu Bortolo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 23545 — Data: 12 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Del Prete Salvatore — Titoli del Debito pubblico: Quietanza esattoriale — Capitale L. 1200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 23-11403 — Data: 9 febbraio 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Tesoreria provinciale di Potenza — Intestazione: Milito Donato di Rocco — Titoli del Debito pubblico: Quietanza esattoriale — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 132 — Data: 13 gennaio 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Foggia — Intestazione: Radatti Pasquale fu Lorenzo — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5% (1935) — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1324 — Data: 26 aprile 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: Minchianti Caterina fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 938 — Data: 18 aprile 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Cagliari — Intestazione: Dessì Francesco fu Pasquale — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3579 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bologna — Intestazione: Mazzetti Guerrina di Emilio — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1626 — Data: 19 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Como — Intestazione: Rigamonti Angela — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 1000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 6 ottobre 1950

Il direttore generale: DE LIGUORO

(4347)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 3

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 3,50 % (1906)	361592	700 —	Pelissetti *Evelina* fu Carlo, moglie di Mussi *Alessandro* fu Delfino, dom. in Villafranca d'Asti (Alessandria), con vincolo dotale.	Pelissetti *Genoveffa Carolina Francesca Silvia Evelina Melania* fu Carlo, moglie di Mussi *Vincenzo Lucio Gaetano Alessandro Luigi* fu Delfino, ecc., come contro.
Rend. 5 %	220704	1.360 —	Siniscalchi *Guido* fu Ottaviano, minore sotto la patria potestà della madre Manfredi Emilia fu Vitaniello ved. Siniscalchi.	Siniscalchi *Guerino Antonio* fu Ottaviano, ecc., come contro.
B. T. Q. 5 % (1950)	4129	Cap. nom. 70.000 —	Gallina *Elena* fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Poggi Ines fu Ettore vedova Gallina.	Gallina *Steffanina Elena*, ecc., come contro.
Id.	4262	46.666 —	Come sopra.	Come sopra.
B. T. N. 5 % (1950) Serie 26ª	769	1.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 22ª	875	5.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 24ª	212	10.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 23ª	239	15.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	238	25.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 31ª	763	50.000 —	Come sopra.	Come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 6 ottobre 1950

Il direttore generale: DE LIGUORO

(4348)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzo foglio compartimenti semestrali del Prestito redimibile 3,50 % (1934)

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 44.

E stato denunziato lo smarrimento del secondo mezzo foglio compartimenti semestrali relativo al certificato nominativo del Prestito redimibile 3,50 % (1934), n. 101176, di annue L. 14, intestato a Iacono Sebastiano fu Francesco, domiciliato a Cattolica Eraclea (Girgenti).

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano intervenute opposizioni, si procederà, ai termini dell'art. 169 del regolamento generale 19 febbraio 1911, n. 298, alla chiesta operazione.

Roma, addì 19 giugno 1950

Il direttore generale: DE LIGUORO

(2822)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 1950, registro n. 8 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 7, riguardante l'annullamento della circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 24 aprile 1949, n. 20264/E/86, con la quale — interpretando la legge 28 febbraio 1949, n. 43, recante provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per i lavoratori — lo stesso Ministero chiariva che tra gli obbligati al contributo dovuto alla Gestione Ina-Casa siano da comprendersi anche i titolari ed i dipendenti di botteghe artigiane, è dichiarato inammissibile per mancanza d'interesse il ricorso proposto da Fornasiero Erminio, Cavicchioli Noberto, Brescia Giuseppe, Sesti Mario, Fortuzzi Amleto, Pascotto Oreste, Fattori Gina e Guastaveglia Leo.

(4498)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Concorso al posto di direttore del reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Sondrio

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto-legge 11 marzo 1934, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
Visto il decreto del Prefetto di Sondrio in data 27 gennaio 1950, n. 1587, con cui è stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, al posto di direttore della sezione chimica del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi;

Decreta:

E' nominata la Commissione per il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di direttore del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Sondrio.
La Commissione stessa è così costituita:

Presidente:
dott. Domenico Mollo, vice prefetto.

Membri:
prof. Augusto Giovanardi;
prof. Arnaldo Corbellini;
prof. Felice Bucci, dell'Istituto superiore di sanità;
prof. Angelo D'Ambrogio.

Segretario:
dott. Andrea Carbonera.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Milano.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e per otto giorni consecutivi nell'albo della prefettura di Sondrio.

Roma, addì 19 settembre 1950

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(4602)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Pubblicazione di bandi di concorsi a posti di assistenti ordinari universitari

Si porta a conoscenza di chiunque possa avervi interesse, che il supplemento al bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione (Notiziario della scuola e della cultura n. 17 in data 30 settembre 1950), pubblica i bandi dei concorsi a posti di assistenti ordinari indetti a norma del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, nelle Università di Camerino, Genova, Messina, Pavia e Sassari.
Le domande di partecipazione ai concorsi, corredate di tutti i documenti prescritti, debbono essere presentate ai rettori delle predette Università entro sessanta (60) giorni dalla data (30 settembre 1950) del sopraindicato supplemento al bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione Notiziario della scuola e della cultura.

(4620)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Diario delle prove scritte del concorso interno a cinquantadue posti di vice segretario contabile in prova (grado 11°, gruppo B).

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 18 giugno 1949, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1949, registro n. 31, foglio n. 309, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 24 novembre 1949, con il quale, a termini del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 502, è stato bandito un concorso interno per esami a cinquantadue posti di vice segretario contabile in prova (grado 11°, gruppo *B*), nel ruolo amministrativo centrale e periferico di questo Ministero;

Decreta:

Le prove scritte del concorso interno per esami a cinquantadue posti di vice segretario contabile in prova (grado 11°, gruppo *B*), nel ruolo amministrativo centrale e periferico, indetto con il decreto citato nelle premesse, avranno luogo in Roma, nel Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 23, 24 e 25 novembre 1950 alle ore 8,30.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 ottobre 1950

Il Ministro: SEGNI

(4522)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte dei concorsi banditi con i decreti Ministeriali 2 marzo 1950

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i decreti Ministeriali 2 marzo 1950, pubblicati nei supplementi ordinari numeri 1, 2, 3 e 4 alla *Gazzetta Ufficiale* del 4 maggio 1950, n. 102, e nel supplemento straordinario n. 1 al bollettino ufficiale del Ministero in data 12 maggio 1950, con i quali sono stati banditi i seguenti concorsi per esami:

1) Concorso per esami a ventidue posti di vice segretario in prova nell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze (gruppo *A*), riservato ai dipendenti di ruolo delle Amministrazioni dello Stato;

2) Concorso per esami a ventisette posti di vice segretario in prova nelle Intendenze di finanza (gruppo *A*), riservato ai dipendenti di ruolo delle Amministrazioni dello Stato;

3) Concorso per esami a cinquantuno posti di vice segretario nell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze (gruppo *A*), riservato al personale appartenente ai ruoli di gruppo *A* e *B* del Ministero delle finanze;

4) Concorso per esami a cento posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, riservato ai dipendenti di ruolo delle Amministrazioni dello Stato;

5) Concorso per esami a cinquantotto posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, riservato ai dipendenti di ruolo delle Amministrazioni dello Stato;

6) Concorso per esami a tredici posti di chimico aggiunto in prova nel ruolo di gruppo *A* del personale dei Laboratori chimici delle dogane, riservato ai dipendenti di ruolo delle Amministrazioni dello Stato;

7) Concorso per esami a sei posti di ingegnere aggiunto in prova nel ruolo di gruppo *A* del personale degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, riservato ai dipendenti di ruolo delle Amministrazioni dello Stato;

8) Concorso per esami a settantadue posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* del personale provinciale delle dogane, riservato ai dipendenti di ruolo delle Amministrazioni dello Stato;

9) Concorso per esami a otto posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* del personale provinciale delle Imposte di fabbricazione (specializzazione tecnici), riservato ai dipendenti di ruolo delle Amministrazioni dello Stato;

10) Concorso per esami a ventotto posti di ingegnere erariale in prova nel ruolo della carriera di gruppo *A* dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato ai dipendenti di ruolo delle Amministrazioni dello Stato;

11) Concorso per esami a novantasette posti di geometra aggiunto erariale in prova nel ruolo della carriera di gruppo *B* dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato ai dipendenti di ruolo delle Amministrazioni dello Stato;

12) Concorso per esami a centotto posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa delle Intendenze di finanza (gruppo *A*);

13) Concorso per esami a duecento posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette;

14) Concorso per esami a quattrocentottanta posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari;

15) Concorso per esami a trentatre posti di custode idraulico in prova nel ruolo dell'Amministrazione provinciale del demanio;

16) Concorso per esami a undici posti di chimico aggiunto in prova nel ruolo di gruppo *A* dei Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette;

17) Concorso per esami a quattordici posti di ingegnere aggiunto in prova nel ruolo di gruppo *A* degli uffici tecnici delle Imposte di fabbricazione;

18) Concorso per esami a trentadue posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* del personale provinciale delle Imposte di fabbricazione (specializzazione tecnici)

19) Concorso per esami a cinquantanove posti di ingegnere erariale in prova nel ruolo della carriera di gruppo *A* dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali;

20) Concorso per esami a duecentottantacinque posti di geometra aggiunto erariale in prova nel ruolo della carriera di gruppo *B* dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Decreta:

Art. 1.

Le prove scritte dei sottonotati concorsi indetti con decreti Ministeriali 2 marzo 1950, avranno luogo in Roma nel Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, alle ore 8 dei giorni a fianco di ciascuno indicato:

1) Concorso per esami a otto posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* del personale provinciale delle Imposte di fabbricazione (specializzazione tecnici), riservato ai dipendenti di ruolo delle Amministrazioni dello Stato: 11, 13 e 14 novembre 1950;

2) Concorso per esami a cinquantuno posti di vice segretario nell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze (gruppo *A*), riservato al personale appartenente ai ruoli di gruppo *A* e *B* del Ministero delle finanze: 15, 16 e 17 novembre 1950;

3) Concorso per esami a sei posti di ingegnere aggiunto in prova nel ruolo di gruppo *A* del personale degli uffici tecnici delle Imposte di fabbricazione, riservato ai dipendenti di ruolo delle Amministrazioni dello Stato: 15, 16 e 17 novembre 1950;

4) Concorso per esami a ventidue posti di vice segretario in prova nell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze, riservato ai dipendenti di ruolo delle Amministrazioni dello Stato: 18, 20 e 21 novembre 1950;

5) Concorso per esami a cento posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, riservato ai dipendenti di ruolo delle Amministrazioni dello Stato: 22, 23 e 24 novembre 1950;

6) Concorso per esami a ventisette posti di vice segretario in prova nelle Intendenze di finanza (gruppo *A*), riservato ai dipendenti di ruolo delle Amministrazioni dello Stato: 4, 5 e 6 dicembre 1950;

7) Concorso per esami a cinquantotto posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle tasse e imposte indirette sugli affari, riservato ai dipendenti di ruolo delle Amministrazioni dello Stato: 11, 12 e 13 dicembre 1950;

8) Concorso per esami a novantasette posti di geometra aggiunto erariale in prova nel ruolo della carriera di gruppo *B* dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato ai dipendenti di ruolo delle Amministrazioni dello Stato: 14, 15 e 16 dicembre 1950;

9) Concorso per esami a settantadue posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* del personale provinciale delle dogane, riservato ai dipendenti di ruolo delle Amministrazioni dello Stato: 14, 15 e 16 dicembre 1950;

10) Concorso per esami a centotto posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa delle Intendenze di finanza (gruppo *A*): 18, 19 e 20 dicembre 1950;

11) Concorso per esami a cinquantanove posti di ingegnere erariale in prova nel ruolo della carriera di gruppo *A* dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali: 18, 19 e 20 dicembre 1950;

12) Concorso per esami a quattordici posti di ingegnere aggiunto in prova nel ruolo di gruppo *A* degli uffici tecnici delle Imposte di fabbricazione: 8, 9 e 10 gennaio 1951;

13) Concorso per esami a trentadue posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* del personale provinciale delle Imposte di fabbricazione (specializzazione tecnici): 11, 12 e 13 gennaio 1951;

14) Concorso per esami a undici posti di chimico aggiunto in prova nel ruolo di gruppo *A* dei Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette, prove scritte: 23 e 24 febbraio 1951.

Le prove pratiche di analisi avranno luogo invece presso il Laboratorio chimico centrale delle dogane a turno, nei giorni che saranno comunicati in tempo utile ai candidati dalla competente Direzione generale delle dogane.

Art. 2.

Le prove scritte dei seguenti concorsi indetti con decreti Ministeriali 2 marzo 1950 si svolgeranno nelle sedi e nei giorni a fianco di ciascuno specificati:

1) Concorso per esami a ventotto posti di ingegnere erariale in prova nell'Amministrazione provinciale del catasto, riservato ai dipendenti di ruolo delle Amministrazioni dello Stato: presso la sede della Direzione generale del catasto nei giorni 8, 9 e 10 novembre 1950;

2) Concorso per esami a tredici posti di chimico aggiunto in prova nei Laboratori chimici delle dogane, riservato ai dipendenti di ruolo delle Amministrazioni dello Stato: presso il Laboratorio chimico centrale delle dogane nei giorni dal 23 al 28 novembre 1950;

3) Concorso per esami a trentatre posti di custode idraulico in prova nel ruolo dell'Amministrazione provinciale del demanio: presso l'Intendenza di finanza di Caserta, nei giorni 24 e 25 novembre 1950.

Art. 3.

Le prove scritte dei seguenti concorsi indetti con decreti Ministeriali 2 marzo 1950 avranno luogo in Roma nel Palazzo degli esami Via Girolamo Induno n. 4 e presso le Intendenze di finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Torino e Venezia alle ore 8 dei giorni indicati a fianco di ciascuno dei concorsi stessi:

1) Concorso per esami a duecentottantacinque posti di geometra aggiunto erariale in prova nel ruolo della carriera di gruppo *B* dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali: 3, 4 e 5 gennaio 1951;

2) Concorso per esami a duecento posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette: 15, 16 e 17 gennaio 1951;

3) Concorso per esami a quattrocentottanta posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari: 18, 19 e 20 gennaio 1951.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1950

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1950
Registro Finanze n. 23, *foglio n.* 108. — BENNATI

(4604)

PREFETTURA DI TERAMO

Graduatoria del concorso al posto di assistente del reparto medico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Teramo.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Visto il decreto prefettizio in data 30 luglio 1947, n. 15557, con il quale veniva indetto concorso pubblico per titoli ed esame al posto di assistente del reparto medico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Teramo;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice, nominata con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica 9 settembre 1949, n. 54370/20400.12.78;

Visti gli atti relativi ai lavori della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento;

Visto l'art. 75 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso di cui in narrativa:

Dott. Bernardo Gramenzi, punti 84,90 su 150.

La presente graduatoria sarà inserita e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Teramo e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e in quello della Provincia interessata.

Teramo, addì 2 ottobre 1950

Il prefetto: GIANNITRAPANI

(4526)

PREFETTURA DI PIACENZA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Piacenza

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

Veduto il proprio decreto n. 4847 in data 18 febbraio 1950, con il quale venne approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso per posti di medico condotto vacanti in questa Provincia alla data del 30 novembre 1946;

Veduto il proprio decreto n. 6175 in data 4 marzo 1950, con il quale, ai candidati dichiarati vincitori, vennero assegnate le sedi messe a concorso;

Considerato che le condotte mediche di Cortemaggiore Gossolengo Monticelli d'Ongina - Piacenza - Rottofreno e Vigolzone sono rimaste prive di titolare a seguito di rinunzia od opzione per altra sede dei rispettivi vincitori precedentemente designati e che pertanto occorre provvedere alla copertura di tali posti;

Vedute le dichiarazioni di rinunzia, di opzione e di accettazione dei concorrenti interpellati per l'assegnazione delle suindicate sedi;

Veduto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui in narrativa, per la sede a fianco di ciascuno di essi indicata:

1. Follini dott. Vittorio: Rottofreno (condotta unica);
2. Dondoli dott. Carlo: Piacenza (condotta 2° quartiere urbano);
3. Capuzzi dott. Alessandro: Monticelli d'Ongina (seconda condotta San Nazzaro);
4. Malvermi dott. Pietro: Gossolengo (condotta unica);
5. Perini dott. Gianni: Cortemaggiore (condotta unica);
6. Cavanna dott. Amedeo: Vigolzone (condotta unica).

Il presente decreto, a termine dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, verrà pubblicato all'albo di questa Prefettura e dei Comuni interessati le cui Amministrazioni — scaduto il predetto termine di pubblicazione — provvederanno subito alla nomina dei nuovi titolari, a norma di legge.

Piacenza, addì 28 settembre 1950

Il prefetto: DE BONIS

(4511)

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella Regione Trentino-Alto Adige

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Visto che il vincitore del concorso al posto di medico condotto del Consorzio medico di Tione ha rinunciato alla nomina;

Che dei concorrenti che lo seguono in graduatoria, approvata con decreto Commissariale 10 agosto 1950, n. 17688 IIIa, ed hanno indicato il suddetto posto in ordine di preferenza, interpellati, il dott. Enrico Piacenza ha dichiarato di accettare la nomina;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il signor dott. Enrico Piacenza è dichiarato vincitore del concorso al posto di medico consorziale di Tione ed è designato per la nomina al posto stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Commissariato e a quello del Comune suindicato.

Trento, addì 12 ottobre 1950

Il Commissario del Governo: BISIA

(4529)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.